SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

04G0209

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2004.

Proroga dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio delle provincie di L'Aquila e Teramo, interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina delle attività regionali di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza socio-economico ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;

Considerato che è necessario completare gli interventi urgenti indispensabili al superamento dell'emergenza sulla base di quanto rappresentato dal commissario delegato con la nota in data 30 giugno 2004;

Considerato, in particolare, che ricorrono le condizioni d'urgenza per accelerare ulteriormente le attività di messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso, con specifico riguardo alla delocalizzazione del tricloruro di gallio attualmente presente all'interno delle strutture;

Ritenuto, infine, indispensabile fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 16 luglio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle provincie di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A07446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2004.

Proroga della dichiarazione di «grande evento» del semestre di presidenza italiana della Unione europea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, recante la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana della Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, recante modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di presidenza italiana della Unione europea adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003, concernente la proroga della sopra citata dichiarazione di «grande evento»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, recante: «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea», concernente la conferenza intergovernativa tenutasi il 4 ottobre 2003 in Roma;

Ritenuta la necessità di prorogare la dichiarazione di «grande evento», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002 sopra richiamato, in relazione allo svolgimento della cerimonia

della ratifica della Costituzione europea da parte dei Paesi partecipanti, che si terrà a Roma il giorno 29 ottobre 2004, il cui testo dovrà essere successivamente approvato dai medesimi Paesi firmatari, secondo le proprie rispettive procedure costituzionali;

Considerato che la celebrazione di tale cerimonia si pone in un contesto di continuità con la conferenza intergovernativa tenutasi a Roma il 4 ottobre 2003 nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, cui hanno partecipato i Capi di Stato di Governo degli Stati membri e di quelli in via di adesione, sicché risulta ineludibile l'esigenza di garantire anche per tale manifestazione del 29 ottobre 2004 condizioni di massima sicurezza, con riferimento, tra l'altro, alle iniziative urgenti di carattere organizzativo e di acquisizione dei necessari servizi e forniture;

Ritenuta quindi la necessità di prorogare al 31 dicembre 2004 la dichiarazione di «grande evento», con conferma del ruolo di commissario delegato del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche ai fini del coordinamento delle attività finalizzate alla organizzazione dell'evento del 29 ottobre 2004, alla predisposizione delle strutture ospitanti, ed alla acquisizione urgente della disponibilità dei beni e servizi necessari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, la dichiarazione di «grande evento», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002 citato in premessa, è prorogata fino al 31 dicembre 2004.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento delle attività finalizzate alla celebrazione dell'evento del 29 ottobre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A07447

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2004.

Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo, interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 1998, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1999, del 16 giugno 2000, del 7 marzo 2002, del 20 dicembre 2002 e del 13 gennaio 2004 con i quali è stata disposta la proroga del suddetto stato di emergenza;

Vista la nota del 16 giugno 2004 del presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2816 del 24 luglio 1998, con la quale, nell'illustrare gli interventi adottati, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza per il prosieguo delle misure poste in atto;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari correlati ai dissesti idrogeologici nel comune di Chieti;

Ritenuto che il complesso delle attività previste richiede ulteriori tempi di attuazione per la definizione di tutte le problematiche connesse al superamento dell'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 30 giugno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A07448

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3364).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1995;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1995;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1996, n. 2418, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1996;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 1996, n. 2432, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile del 30 aprile 1997, n. 2558, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2775, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile del 1° aprile 1999, n. 2969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile del 9 febbraio 2000, n. 3038, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile del 4 agosto 2000, n. 3078, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3270, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003, n. 3301, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, n. 3341, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2004, n. 3348, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2004;

Visto l'accordo di programma quadro Stato-regione Campania per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, sottoscritto in data 30 dicembre 2003;

Visti gli esiti della riunione del 17 giugno 2004, tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, della regione Campania e della struttura commissariale del generale Roberto Jucci;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di Protezione civile precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna, con particolare riferimento alla situazione in atto nel sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Campania e di cui alla nota prot. n. 59/UDCP/GAB del 7 luglio 2004;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il definitivo superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, in caso di ingiustificata e protratta inerzia da parte degli attuali soggetti gestori del sistema depurativo dell'Alto Sarno nell'espletamento degli adempimenti istituzionali ai medesimi spettanti, il Dipartimento della protezione civile può provvedere alla nomina di un commissario delegato per l'Alto Sarno che, previa notifica di apposita diffida agli stessi soggetti gestori, subentri in via sostitutiva nelle funzioni e nei compiti ai medesimi spettanti. Il commissario delegato per l'Alto Sarno, d'intesa con il generale Roberto Jucci - commissario delegato, provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi urgenti necessari alla bonifica ed alla messa in sicurezza dell'impianto depurativo di Solofra.

2. Per l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi del comma 1, il commissario delegato per l'Alto Sarno può avvalersi di un soggetto attuatore competente in materia di depurazione, nominato dal Dipartimento della protezione civile sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché delle strutture tecniche di cui alla convenzione stipulata tra i comuni di Solofra e Mercato San Severino ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza di Protezione civile n. 3270 del 12 marzo 2003.

3. Il generale Roberto Jucci - commissario delegato oltre alle funzioni da svolgere ai sensi dell'ordinanza n. 3270/2003, e successive modifiche ed integrazioni, provvede:

a) all'individuazione dell'assetto definitivo del sistema depurativo dell'Alto Sarno, in funzione dei carichi inquinanti prodotti nell'intero comprensorio ed all'attuazione dei conseguenti interventi;

b) all'adozione di tutti le iniziative necessarie per il definitivo avvio del sistema di riutilizzo delle acque reflue del nuovo schema depurativo ottimizzato.

4. Agli oneri conseguenti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede a valere sulle risorse, pari ad otto milioni di euro, derivanti dai trasferimenti per le aree sottoutilizzate destinate al finanziamento dell'intesa istituzionale di programma per il ciclo di programmazione 2004-2007 oggetto di delibera di riparto CIPE. Dette risorse verranno impegnate previa stipula di un atto integrativo dell'accordo di programma quadro sulla tutela delle acque, sottoscritto il 30 dicembre 2003.

Art. 2.

1. Tenuto conto della unicità dell'impianto costituito dal complesso Solofra-Mercato San Severino, all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3186 del 22 marzo 2002, dopo le parole «fognatura civile» è aggiunto il seguente periodo: «Ferme restando le determinazioni assunte dal generale Roberto Jucci - commissario delegato nell'azione di contrasto dell'emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, qualora la fognatura civile in cui recapitano gli scarichi degli insediamenti industriali sia collegata ad un depuratore in esercizio, coerentemente con quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo n. 152 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, detti valori più restrittivi si applicano esclusivamente ai limiti di accettabilità relativi ai parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile fissati per tali scarichi».

2. Il potere di procedere in deroga all'ordinamento giuridico vigente in capo al commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, disposta dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995, deve intendersi riferito anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 22/1997 e del decreto legislativo n. 152/1992, successive all'entrata in vigore della citata ordinanza, nonché alle leggi regionali della Campania strettamente collegate all'applicazione dei summenzionati decreti.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A07428

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Arcari Cunha Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Arcari Cunha Francesca, nata a Colatina (ES-Brasile) il 13 giugno 1974, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de psicòlogo» presso l'«Universidade catolica de petròpolis» l'11 dicembre 1998;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Conselho regional de psicologia 4° regiao» dal 3 settembre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Considerato il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornate nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Varese, come da quest'ultima confermato in data 13 aprile 2001;

Decreta:

Alla sig.ra Arcari Cunha Francesca, nata a Colatina (ES-Brasile) il 13 giugno 1974, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A07089

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Bochenek Sylwia Zofia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bochenek Sylwia Zofia, nata a Nowi Sacz l'11 agosto 1978, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo

professionale, di cui è in possesso, conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale di «Diplom psychologia» conseguito presso la «Katolicki Uniwersytet Lubelski» in data 16 maggio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Preso atto del parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) psicopatologia; 3) deontologia professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6, n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lavoro subordinato e per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Firenze in data 18 dicembre 2003 con scadenza in data 4 gennaio 2006, per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bochenek Sylwia Zofia, nata a Nowi Sacz l'11 agosto 1978, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica, 2) psicopatologia, 3) deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A.

04A07090

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Condor Golec Rocio Danica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Condor Golec Rocio Danica, nata a Lima (Perù) il 10 febbraio 1976, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Biòlogo», conseguito presso l'«Universidad Nacional Agraria La Molina» come attestato in data 31 agosto 1999;

Considerato che la richiedente ha ottenuto il riconoscimento del titolo accademico peruviano con la corrispondente laurea in scienze biologiche indirizzo bio-ecologico dell'Università di Bologna;

Considerato che è iscritta presso il «Colegio de Biologos del Perù» dal 15 maggio 2003;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;

Viste le deteminazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Visto il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Reggio Emilia come da quest'ultima confermato in data 13 agosto 2003;

Decreta:

Alla sig.ra Condor Golec Rocio Danica, nata a Lima (Perù) il 10 febbraio 1976, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A07091

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Biral Gianni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Biral Gianni, nato a Revine Lago il 3 luglio 1953, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale di «Chartered Accountant», conseguito in Sud Africa ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della funzione di revisore contabile;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Gradum Commercii Baccalaurei» conseguito il 4 maggio 1978, presso l'«Universitas Nataliensis» e del «Diploma in Accountancy», conseguito presso l'«University of Natal» in data 18 febbraio 1980;

Considerato che il richiedente è «chartered Accountant» presso il «Chartered Accountants of South Africa» dal 22 settembre 1981 al fine dell'esercizio delle funzioni di revisore contabile ed inoltre è «membership» del «Chartered Accountant of Scotland» dal 17 maggio 1996;

Preso atto che il richiedente ha documentato esperienza professionale svolta presso la «Ernst e Young»;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Biral Gianni, nato a Revine Lago il 3 luglio 1953, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) principi contabili.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie, indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A07092

DECRETO 14 luglio 2004.

Regole procedurali di carattere tecnico operativo per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati, relativa ai minori dichiarati adottabili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 2004, n. 91, concernente «Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili istituita dall'art. 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149»;

Ritenuta la necessità di stabilire le regole procedurali di carattere tecnico operativo per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati in ossequio alle esigenze relative alla integrità fisica e logica dei dati;

Decreta:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole procedurali di carattere tecnico-operativo per la definizione di dettaglio della gestione, in ossequio alle esigenze relative alla integrità fisica e logica, della banca dati delle adozioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) regolamento: il decreto del Ministro della giustizia 24 febbraio 2004, n. 91, portante «modalità di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili istituita dall'art. 40, legge 28 marzo 2001, n. 149»;

b) RUG: Rete unitaria della giustizia;

c) BDA: la Banca dati delle adozioni costituita presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile, relativa ai minori dichiarati adottabili, ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale, nonché alle persone singole disponibili all'adozione, in relazione ai casi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* del comma 1 dell'art. 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come sostituito dall'art. 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149;

d) dati: i dati ed i documenti, anche informatici, previsti dalla legge sulle adozioni che affluiscono dai domini dei Tribunali per i minorenni (TM) e procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni (PM), nonché ogni altra informazione utile a garantire il miglior esito del procedimento di adozione;

e) UGM: gli uffici della giurisdizione minorile: i tribunali per i minorenni e procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i giudici tutelari, la sezione famiglia presso le corti d'appello, le procure generali presso la corte d'appello, la corte di cassazione e la procura generale presso le corte di cassazione;

f) SI: il sistema informativo sviluppato per l'automazione degli UGM e per la gestione dei dati e dei documenti, anche informatici, concernenti i minori interessati da procedimenti di adozione;

g) titolari del trattamento dei dati: gli uffici giudiziari minorili;

h) strumento elettronico: l'elaboratore, i programmi per elaboratore e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento dei dati;

i) gestore centrale dell'accesso: la struttura tecnico-organizzativa che fornisce, ai soggetti abilitati, i servizi di accesso alla BDA secondo le norme riportate nel presente decreto;

j) punto di trasmissione: la struttura tecnico-organizzativa che fornisce i servizi di trasmissione telematica dei dati e dei documenti informatici secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;

k) punto centrale di ricezione: la struttura tecnico-organizzativa che fornisce i servizi di ricezione telematica dei dati e dei documenti informatici secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;

l) plico informativo: l'insieme delle informazioni, intese come dati e documenti, oggetto della comunicazione tra punto di trasmissione e punto centrale di ricezione;

m) soggetto abilitato: tutti i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione e aggiornamento dei dati della BDA, secondo l'art. 5 del regolamento. In particolare si intende per:

soggetto abilitato interno: i magistrati e il personale appartenenti agli UGM cui sia stata attribuita la

trattazione dello specifico procedimento di adozione o i quali siano individuati e autorizzati dal capo dell'ufficio all'accesso alla BDA;

soggetto abilitato esterno: i diretti interessati ai fascicoli informatici, solo quanto ai loro dati personali, nel rispetto dei diritti loro spettanti e per il tramite dei soggetti abilitati interni;

n) autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

o) credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato (utenza) associato a una parola chiave riservata e conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave;

p) codice per l'identificazione dell'interessato (utenza): componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica, che consente la autenticazione informatica del soggetto abilitato. L'utenza è di due tipologie:

utenza SI, che coincide con l'utenza già attribuita al soggetto abilitato per il SI dell'UGM di appartenenza;

utenza non-SI, utenza diversa dalla precedente;

q) parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

r) profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

s) sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione;

t) documento informatico: qualunque oggetto informatico (file) che contenga atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

u) chiave pubblica: la chiave, della coppia di chiavi, utilizzata da chiunque esegua la verifica di una firma digitale;

v) certificato digitale: codice per l'identificazione dell'interessato fornito sotto forma di file; esso contiene informazioni sulla persona a cui è stato rilasciato il certificato e sull'autorità di certificazione che l'ha emesso.

Art. 3.

Funzionamento e gestione della BDA

1. Il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile gestisce la BDA e ne cura il funzionamento.

Art. 4.

Gestore centrale dell'accesso

1. Presso il Ministero della giustizia è attivato, quale sistema di autorizzazione, il gestore centrale dell'accesso.

2. Il gestore centrale dell'accesso è il punto unico di interazione a livello nazionale tra la BDA ed i soggetti abilitati.

3. Tutti i soggetti abilitati accedono alla BDA attraverso la RUG.

4. Il gestore centrale dell'accesso provvede all'autenticazione informatica dei soggetti abilitati interni e attiva i corrispondenti livelli di visibilità e operatività sulla base dei profili di autorizzazione.

5. Gli utenti abilitati esterni accedono al gestore centrale dell'accesso solo per tramite di soggetti abilitati interni.

Art. 5.

Punti di trasmissione

1. Presso ogni UGM che alimenta automaticamente la BDA è attivato un punto di trasmissione.

2. Il punto di trasmissione è costituito da un certificato digitale e da un programma per elaboratore che provvede alla trasmissione telematica dei dati verso la BDA secondo le norme di cui al capo VI.

Art. 6.

Punto centrale di ricezione

1. Presso il Ministero della giustizia è attivato il punto centrale di ricezione.

2. Il punto centrale di ricezione è unico e interagisce con i punti di trasmissione attivati a livello nazionale.

3. Il punto centrale di ricezione è costituito da un programma per elaboratore che provvede alla ricezione telematica dei plichi informativi dai vari punti di trasmissione secondo le norme di cui al capo VII.

Capo II

FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BDA

Art. 7.

Funzionalità del gestore centrale dell'accesso

1. Il gestore centrale dell'accesso rende accessibili i servizi di autenticazione informatica e consultazione della BDA.

2. Il gestore centrale dell'accesso rende accessibile un servizio di inserimento delle informazioni nel sistema informativo della BDA per tutti gli UGM per i quali non è possibile istituire un punto di trasmissione.

3. Il gestore centrale dell'accesso, tramite il proprio archivio di utenza, determina i profili di autorizzazione di cui all'art. 13 per il soggetto abilitato che ha richiesto i servizi di consultazione e/o inserimento, e li fornisce entro tali limiti.

4. Il gestore centrale dell'accesso associa ad ogni richiesta di consultazione una attestazione temporale con data ed ora di avvio e chiusura della sessione, nonché l'identificazione del soggetto abilitato che è stato autenticato.

5. Il gestore centrale dell'accesso associa ad ogni richiesta di inserimento diretto delle informazioni nella BDA una attestazione temporale con data ed ora di avvio e chiusura della sessione, nonché l'identificazione del soggetto abilitato che è stato autenticato.

6. Il gestore centrale dell'accesso associa ad ogni operazione effettuata, sia durante la consultazione che durante l'inserimento diretto delle informazioni nella BDA, una attestazione temporale con data ed ora, dettaglio dell'operazione, nonché l'identificazione del soggetto abilitato che è stato autenticato.

Art. 8.

Funzionalità del punto di trasmissione

1. Il servizio di trasmissione telematica dei plichi informativi è garantito dagli strumenti elettronici e dalle procedure utilizzate in ciascun punto di trasmissione attivato sul territorio.

2. Il punto di trasmissione è connesso telematicamente al punto centrale di ricezione tramite la RUG.

3. Il punto di trasmissione predispone i plichi informativi costituiti dal certificato di digitale e dall'insieme dei dati di interesse per la BDA.

4. In caso di mancata conferma da parte del punto centrale di ricezione, il punto di trasmissione provvede ad una nuova trasmissione del plico informativo.

5. In caso di ripudio, il punto di trasmissione provvede ad una nuova predisposizione e alla ri-trasmissione del plico informativo.

6. Il punto di trasmissione fornisce un servizio di archiviazione di tutti i plichi informativi inviati e delle relative attestazioni temporali.

Art. 9.

Funzionalità del punto centrale di ricezione

1. Il servizio di ricezione telematica dei plichi informativi è garantito dagli strumenti elettronici e dalle procedure utilizzate nel punto centrale di ricezione.

2. Il punto centrale di ricezione è connesso telematicamente con ciascun punto di trasmissione tramite la RUG.

3. Il punto centrale di ricezione, appena ricevuto un plico informativo, invia una conferma di ricezione al punto di trasmissione mittente.

4. Il punto centrale di ricezione, qualora riceva un plico informativo incompleto, invia al punto di trasmissione mittente un messaggio di ripudio contenente l'indicazione degli elementi mancanti.

5. Il punto centrale di ricezione fornisce un servizio di archiviazione di tutti i plichi informativi e delle relative attestazioni temporali.

Art. 10.

Sistema informativo UGM

1. Il SI assicura l'archiviazione e il reperimento dei dati, delle informazioni e dei documenti, anche informatici, degli UGM relativi ai minori e/o agli aspiranti all'adozione.

2. I cambiamenti di stato giuridico relativi ai minori e/o agli aspiranti all'adozione sono aggiornati nella base dati del SI dell'UGM competente e, di conseguenza, aggiornati nella BDA tramite invio di plichi informativi.

3. Il SI memorizza, in una porzione della base dati denominata «base dati SI-DBA», i dati di interesse della BDA da utilizzare per la formazione dei plichi informativi.

4. I programmi per elaboratore e le procedure della BDA non modificano, né eliminano, i dati presenti nel SI.

5. Nel caso in cui, per problematiche logistiche e/o organizzative, il SI non risulti attivo o in uso presso l'UGM, l'affluenza dei dati verso la BDA è garantita da funzioni di inserimento dati ai sensi dell'art. 20.

Art. 11.

Requisiti tecnici di sicurezza

1. Per il gestore centrale dell'accesso, per i punti di trasmissione e per il punto centrale di ricezione trovano applicazione, quali livelli minimi di sicurezza, le politiche e procedure di sicurezza stabilite per la RUG.

Art. 12.

Requisiti tecnici relativi all'infrastruttura di comunicazione

1. Per la trasmissione telematica dei plichi informativi e di qualsiasi altro messaggio, il gestore centrale dell'accesso, i punti di trasmissione ed il punto centrale di ricezione utilizzano l'infrastruttura tecnologica messa a disposizione dalla RUG.

2. Per la comunicazione con entità esterne al dominio giustizia il gestore centrale dell'accesso utilizza l'infrastruttura tecnologica resa disponibile dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

Capo III

GESTIONE SOGGETTI ABILITATI

Art. 13.

Gestione delle utenze

1. Presso il gestore centrale dell'accesso è istituito il registro delle utenze abilitate all'accesso alla BDA.

2. Il registro contiene le seguenti informazioni:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) credenziali di autenticazione, ed in particolare:
utenza;
parola chiave;

e) ufficio: in particolare:
tipologia dell'ufficio;
sede dell'ufficio;

f) tipologia dell'utenza: utenza SI, utenza non-SI;

g) SI di provenienza (per i soggetti abilitati con «utenza SI»);

h) data ed ora di creazione dell'utenza;

i) data ed ora dell'ultima variazione dell'utenza;

j) stato dell'utenza: attivo, non attivo;

k) profilo di autorizzazione.

2. L'identificazione dei soggetti abilitati all'accesso alla BDA è basata sull'abbinamento: credenziale di autenticazione - ufficio.

3. La predisposizione delle utenze della BDA avviene secondo due modalità diverse e non complementari:

«utenza SI»: per gli utenti degli UGM dotati di un SI viene garantito un automatico allineamento delle utenze impostate nel sistema;

«utenza non-SI»: per tutti gli altri utenti degli UGM, a seguito della specifica richiesta da parte del capo dell'ufficio, il gestore centrale dell'accesso provvede alla predisposizione delle utenze da comunicare direttamente al personale.

4. Non è consentita utenza collettiva relativa ad uffici o unità organizzative.

Art. 14.

Utenza SI

1. Il punto di trasmissione effettua, con cadenza almeno settimanale, le opportune operazioni in modo da garantire l'allineamento del registro delle utenze della BDA con le utenze degli archivi dei SI sul territorio nazionale.

Art. 15.

Utenza non-SI

1. L'attivazione di una utenza non-SI è subordinata alla richiesta di iscrizione nel registro delle utenze effettuata, per conto del richiedente, dal capo dell'UGM.

2. Nella richiesta di iscrizione nel registro sono indicate le seguenti informazioni:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) tipologia dell'ufficio;

e) sede dell'ufficio.

3. Alla domanda debbono essere allegati:

a) dichiarazione di impegno a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati ai quali si accede;

b) dichiarazione di impegno a comunicare al gestore centrale dell'accesso, entro 15 giorni dalla stessa, la data di cessazione del servizio.

4. Il gestore centrale dell'accesso, su autorizzazione rilasciata d'intesa dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, predispone la nuova utenza non-SI, garantendo l'univocità dell'abbinamento «credenziale di autenticazione - ufficio», o lo nega motivandone le ragioni.

5. Il gestore centrale dell'accesso invia al diretto interessato, in maniera riservata, la coppia «credenziale di autenticazione - ufficio» e le istruzioni per il corretto accesso alla BDA.

6. L'utente è responsabile, per quanto riguarda le normative in merito all'accesso ai dati riservati, dell'uso delle informazioni nella BDA ai fini della consultazione e/o dell'inserimento nonché della custodia della propria utenza personale.

7. Il gestore centrale dell'accesso procede alla verifica dell'uso dell'utenza ed alla sua disattivazione, su autorizzazione rilasciata dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile.

Art. 16.

Requisiti tecnici del registro delle utenze

1. Il gestore centrale dell'accesso rende disponibile una copia operativa del registro e mantiene l'originale inaccessibile dall'esterno, allocato su un sistema sicuro.

2. Il gestore centrale dell'accesso garantisce la conformità tra la copia operativa e l'originale del registro. Qualsiasi non conformità deve essere tempestivamente risolta e registrata in un apposito giornale di controllo.

3. L'effettuazione delle operazioni che modificano il contenuto del registro è consentita solo al personale espressamente autorizzato.

4. Le operazioni che modificano il contenuto del registro sono registrate in un apposito giornale di controllo.

5. La data e l'ora di inizio e fine di ogni intervallo di tempo nel quale il registro non risulta accessibile dall'esterno, nonché quelle relative a ogni intervallo di tempo nel quale una sua funzionalità non risulta disponibile, sono soggette a registrazione in un apposito giornale di controllo.

6. Almeno una copia di sicurezza del registro è conservata in armadi di sicurezza distinti, situati in locali diversi.

Art. 17.

Requisiti delle postazioni di lavoro dei soggetti abilitati

1. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati è costituita dagli strumenti elettronici e dalle risorse di rete utilizzati per l'attività dell'UGM.

2. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati è dotata delle risorse di elaborazione e dei programmi per elaboratore necessari per l'attivazione di una connessione all'interno della RUG verso il gestore centrale dell'accesso, secondo le indicazioni di cui all'art. 18.

Capo IV

OPERATIVITÀ DELLA BDA

Art. 18.

Accesso

1. Il gestore centrale dell'accesso è raggiungibile all'interno della RUG.

2. Il gestore centrale dell'accesso fornisce un servizio di autenticazione informatica dei soggetti abilitati.

3. L'autenticazione dei soggetti abilitati avviene mediante l'indicazione della «credenziale di autenticazione - ufficio» di cui all'art. 13.

4. La trasmissione delle informazioni necessarie all'autenticazione avviene attraverso la RUG, secondo modalità tecniche e di sicurezza stabilite dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.

5. Le comunicazioni tra la postazione informatica del soggetto abilitato e il gestore centrale dell'accesso avvengono attraverso la RUG.

6. I tentativi di autenticazione informatica sono sottoposti a memorizzazione.

Art. 19.

Consultazione

1. L'operazione di consultazione della BDA è subordinata all'autenticazione informatica di cui all'art. 18.

2. La consultazione della BDA avviene in modo da garantire l'oscuramento dei dati personali e delle informazioni che consentono l'identificazione del soggetto al quale si riferiscono. Le richieste di approfondimento dei dati sottoposti a regime di tutela sono formulate al titolare del trattamento. I riferimenti relativi al titolare del trattamento sono disponibili nella BDA.

3. La consultazione della BDA per la ricerca su dati anagrafici avviene mediante tipologia di accesso che garantisce la visualizzazione dei soli dati anagrafici individuati e del titolare del trattamento al quale richiedere ulteriori approfondimenti.

4. Indipendentemente dalla tipologia di consultazione il dato è accessibile nella sua totalità e senza oscuramenti quando il soggetto abilitato coincide con il titolare del trattamento.

5. La consultazione della BDA avviene per mezzo di interfacce dotate delle necessarie caratteristiche grafiche e funzionali.

Art. 20.

Registrazione delle informazioni

1. Per gli UGM non dotati di un SI, nonché per gli UGM per i quali non è possibile attivare un punto di trasmissione, la BDA garantisce l'inserimento dei dati attraverso procedure di alimentazione ed aggiornamento dirette.

2. L'accesso alle funzionalità di alimentazione diretta della BDA è subordinato all'autenticazione informatica di cui all'art. 18.

3. Le operazioni effettuate in modo diretto sono memorizzate insieme all'identificazione del soggetto abilitato che le ha eseguite.

Art. 21.

Requisiti tecnici del gestore centrale dell'accesso

1. Le procedure messe in atto presso il gestore centrale dell'accesso per la fornitura dei servizi previsti sono documentate nel manuale operativo di cui all'art. 22.

2. Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il gestore centrale dell'accesso sono documentate nel piano centrale per la sicurezza, di cui all'art. 23.

3. I canali di autenticazione sono definiti sulla base delle tecnologie disponibili.

4. Il gestore centrale dell'accesso utilizza, per gli adempimenti di cui agli articoli 18 e 20, un servizio di attestazione temporale basato sul tempo ufficiale della RUG.

Art. 22.

Manuale operativo

1. Presso il gestore centrale dell'accesso è istituito un manuale operativo che definisce le procedure applicate nello svolgimento delle attività previste dal presente decreto.

2. Il manuale operativo è pubblicato a cura del gestore centrale dell'accesso in modo da essere consultabile da remoto.

3. Il manuale operativo del gestore centrale dell'accesso contiene almeno le seguenti informazioni:

a) dati identificativi della versione del manuale operativo;

b) responsabile del manuale operativo;

c) definizione degli obblighi di quanti accedono per l'utilizzo dei servizi disponibili;

d) definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni nell'utilizzo dei servizi;

e) modalità di autenticazione informatica, registrazione e gestione delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione;

f) procedure di sicurezza.

Art. 23.

Piano centrale per la sicurezza

1. Presso il gestore centrale dell'accesso è individuato, con atto scritto, il responsabile della sicurezza.

2. Il responsabile della sicurezza definisce ed adotta, secondo quanto previsto dall'allegato *B*, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, un piano per la sicurezza nel quale debbono essere contenuti almeno i seguenti elementi:

a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica dell'organizzazione presso la quale è situata la BDA;

b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza dell'immobile rilevante ai fini della sicurezza;

c) allocazione dei servizi e degli uffici dell'organizzazione presso i quali è situata la BDA;

d) elenco del personale abilitato ad operare sulla BDA;

e) attribuzione delle responsabilità;

f) descrizione delle procedure relative alle abilitazioni dei soggetti e dei punti di trasmissione;

g) registro dei soggetti abilitati;

h) registro dei punti di trasmissione;

i) descrizione dei dispositivi;

j) descrizione dei flussi di dati;

k) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;

l) procedura di gestione dei malfunzionamenti e delle interruzioni del servizio;

m) analisi dei rischi;

n) descrizione delle contromisure;

o) specificazione dei controlli.

Art. 24.

Giornale centrale di controllo

1. Presso il gestore centrale dell'accesso è istituito il giornale centrale di controllo, costituito dalle registrazioni relative alla consultazione e/o inserimento di dati nella BDA e dalle operazioni effettuate dal punto centrale di ricezione.

2. Le registrazioni possono essere effettuate anche su supporti distinti e di tipo diverso.

3. A ciascuna registrazione è associata la data e l'ora in cui è stata effettuata, nonché l'identificativo del soggetto abilitato che l'ha eseguita.

4. Il giornale centrale di controllo è tenuto in modo da garantire l'autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione degli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.

5. L'integrità del giornale centrale di controllo è verificata secondo modalità stabilite nel piano della sicurezza.

6. Le registrazioni contenute nel giornale centrale di controllo sono archiviate e conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.

Capo V

PREDISPOSIZIONE DEI PLICHI INFORMATIVI

Art. 25.

Raccolta delle informazioni e dei documenti per la BDA

1. La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati cura la realizzazione e l'aggiornamento dei programmi per elaboratore per il SI.

2. I programmi e le procedure di cui al comma precedente memorizzano, in una apposita «base dati SI-BDA» del SI, i dati inerenti i procedimenti di adozione.

Art. 26.

Modalità e orario di predisposizione dei plichi informativi

1. Il punto di trasmissione, secondo una scansione temporale predeterminata, verifica i dati ed i documenti raccolti e presenti nella «base dati SI-BDA» e provvede alla predisposizione dei plichi informativi di cui all'art. 27.

Art. 27.

Contenuto dei plichi informativi

1. Il plico informativo è costituito dai dati da trasmettere, unitamente al certificato digitale del punto di trasmissione, con indicazione della data e ora di predisposizione, nonché del numero progressivo di invio di cui all'art. 29.

Capo VI

TRASMISSIONE DEI PLICHI INFORMATIVI

Art. 28.

Servizio di trasmissione telematica e crittografia

1. Il servizio di trasmissione telematica utilizzato dai punti di trasmissione e dal punto centrale di ricezione è conforme agli standard normativi vigenti ed agli standard tecnologici di riferimento.

2. Per garantire la riservatezza del plico informativo, il punto di trasmissione può utilizzare sistemi di crittografia basati sulla chiave pubblica del punto centrale di ricezione. In tal caso le chiavi pubbliche del punto centrale di ricezione sono pubblicate in un registro tenuto dal gestore centrale dell'accesso.

Art. 29.

Invio dei plichi informativi

1. Il punto di trasmissione invia il plico informativo al punto centrale di ricezione ripetendo l'operazione fino alla ricezione del messaggio di «conferma ricezione».

2. Il punto di trasmissione memorizza, per ogni plico informativo in partenza, una attestazione temporale con data ed ora di invio.

3. All'atto della «conferma ricezione» da parte del punto centrale di ricezione, il punto di trasmissione memorizza, associandola al plico informativo trattato, una attestazione temporale con data ed ora di ricezione della conferma.

4. All'atto della «conferma aggiornamento», il punto di trasmissione memorizza, associandola al plico informativo trattato, una attestazione temporale con data ed ora di ricezione della conferma di aggiornamento dei dati della BDA.

5. All'atto della «conferma aggiornamento», il punto di trasmissione provvede allo svuotamento della «base dati SI-BDA».

6. In caso di «ripudio aggiornamento» da parte del punto centrale di ricezione, il punto di trasmissione provvede alla nuova predisposizione, di cui all'art. 27, e alla nuova trasmissione del plico informativo.

Art. 30.

Requisiti fisici del punto di trasmissione

1. La postazione di lavoro del punto di trasmissione è costituita dagli strumenti elettronici e dalle risorse di rete utilizzati per l'attività dall'UGM.

2. La postazione di lavoro del punto di trasmissione è dotata delle risorse di elaborazione e dei programmi per elaboratore necessari per l'invio dei plichi informativi all'interno della RUG verso il punto centrale di ricezione.

Art. 31.

Requisiti tecnici del punto di trasmissione

1. Le procedure messe in atto presso il punto di trasmissione per l'invio dei plichi informativi sono documentate nel manuale operativo di cui all'art. 22.

2. Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il punto di trasmissione sono documentate nel piano periferico per la sicurezza di cui all'art. 32.

3. Il punto di trasmissione utilizza, per gli adempimenti di cui agli articoli 26 e 29, un servizio di attestazione temporale basato sul tempo ufficiale della RUG.

Art. 32.

Piano periferico per la sicurezza

1. Il responsabile della sicurezza dell'UGM integra, definisce ed adotta, secondo quanto previsto dall'allegato *B*, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, un piano per la sicurezza nel quale sono contenuti i seguenti elementi:

a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica dell'organizzazione presso la quale è situato il punto di trasmissione;

b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza dell'immobile rilevante ai fini della sicurezza;

c) allocazione dei servizi e degli uffici dell'organizzazione presso la quale è situato il punto di trasmissione;

d) descrizione dei dispositivi installati;

e) descrizione dei flussi di dati;

f) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati.

Art. 33.

Giornale periferico di controllo

1. Presso il punto di trasmissione è istituito un giornale periferico di controllo costituito dalle operazioni di predisposizione e invio dei plichi informativi.

2. A ciascuna registrazione è associata la data e l'ora in cui essa è stata effettuata nonché dell'identificativo dei plichi informativi.

3. Il giornale periferico di controllo è tenuto in modo da garantire l'autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.

4. L'integrità del giornale periferico di controllo è verificata periodicamente.

5. Le registrazioni contenute nel giornale periferico di controllo sono archiviate e conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.

Capo VII

RICEZIONE DEI PLICHI INFORMATIVI E AGGIORNAMENTO BDA

Art. 34.

Ricezione e accodamento dei plichi informativi

1. Il punto centrale di ricezione è in costante attesa dei plichi informativi secondo quanto previsto agli articoli 26, 27 e 29.

2. Il punto centrale di ricezione verifica l'autenticità e l'integrità del plico informativo in ingresso mediante il controllo del certificato digitale allegato.

3. Il punto centrale di ricezione utilizza un sistema di gestione della «coda dei plichi» con il quale memorizza e tiene in attesa i vari plichi informativi ricevuti.

4. All'atto della ricezione, il punto centrale di ricezione identifica il plico informativo, ne individua il relativo progressivo di invio e ignora successive ricezioni dell'identico plico.

5. Il punto centrale di ricezione memorizza, associandola al plico informativo ricevuto, una attestazione temporale con la data e l'ora della ricezione. L'attestazione di conferma di ricezione è inserita in un apposito messaggio che viene inoltrato al punto di trasmissione. Il plico informativo viene inserito nella «coda dei plichi».

Art. 35.

Aggiornamento dei dati della BDA

1. Il punto centrale di ricezione accede alla coda dei plichi ed avvia l'elaborazione sequenziale e ordinata, in base alla loro ricezione, dei plichi informativi.

2. Per ogni plico informativo, il punto centrale di ricezione esegue i controlli di completezza.

3. Nel caso di un plico informativo non completo, il punto centrale di ricezione genera e invia al punto di trasmissione mittente un messaggio automatico di ripudio di aggiornamento contenente l'indicazione degli elementi mancanti.

4. Nel caso di un plico informativo completo, il punto centrale di ricezione avvia l'aggiornamento dei dati della BDA.

5. Al termine delle operazioni di aggiornamento dei dati della BDA, il punto centrale di ricezione memorizza, associandola al plico informativo trattato, una attestazione temporale con la data e l'ora di aggiornamento e l'indicazione del plico informativo trattato. L'attestazione di conferma di aggiornamento è inserita in un apposito messaggio che viene inoltrato al punto di trasmissione.

Art. 36.

Requisiti fisici del punto centrale di ricezione

1. La postazione di lavoro del punto centrale di ricezione è costituita dagli strumenti elettronici e dalle risorse di rete utilizzati dalla BDA per l'attività di gestione dei plichi informativi ricevuti.

2. La postazione di lavoro del punto centrale di ricezione è dotata delle risorse di elaborazione e dei programmi per elaboratore necessari per la ricezione, per via telematica dei plichi informativi all'interno della RUG dai vari punti di trasmissione.

Art. 37.

Requisiti tecnici del punto centrale di ricezione

1. Le procedure messe in atto presso il punto centrale di ricezione sono documentate nel manuale operativo di cui all'art. 22.

2. Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il punto centrale di ricezione sono documentate nel piano centrale per la sicurezza di cui all'art. 23.

3. Il punto centrale di ricezione utilizza, per gli adempimenti di cui agli articoli 34 e 35, un servizio di attestazione temporale basato sul tempo ufficiale della RUG.

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ADEGUAMENTO DELLE REGOLE PROCEDURALI

Art. 38.

Disposizioni transitorie

1. Gli adempimenti tecnico operativi sono regolati con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, secondo le regole procedurali stabilite nel presente decreto.

2. L'attivazione della BDA è preceduta da un decreto dirigenziale, emesso d'intesa dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, che accerta la installazione e la idoneità dello strumento elettronico e del sistema di autorizzazione, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione.

Art. 39.

Adeguamento delle regole procedurali

1. Le regole procedurali stabilite dal presente decreto sono adeguate con cadenza almeno triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di assicurarne la corrispondenza con le necessità organizzative e con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Roma, 14 luglio 2004

Il Ministro: CASTELLI

04A07389

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 2004.

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale ed ai sostituti d'imposta per l'attività svolta nell'anno 2003 ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;

Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si è proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (€ 12,91) a L. 25.650 (€ 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (€ 10,33) a L. 20.520 (€ 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visto il decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 novembre 2002 con il quale si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati centri di assistenza fiscale, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2000 e l'anno 2001, pari al +2,7%, elevandone la misura da € 13,25 a € 13,61 per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da € 10,60 a € 10,89 per ciascuna dichiarazione, modello 730/2001 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visto il decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 giugno 2003 con il quale si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati centri di assistenza fiscale, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2001 e l'anno 2002, pari al +2,7%, elevandone la misura da € 13,61 a € 13,98 per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da € 10,89 a € 11,18 per ciascuna dichiarazione, modello 730/2002 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visto il decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2004, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai centri di assistenza fiscale per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 2003 e successivi;

Vista la nota del 16 febbraio 2004, n. 553, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2003 risulta pari al +2,5%;

Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del 2,5% la misura unitaria del compenso spettante ai centri di assistenza fiscale e ai sostituti d'imposta per l'attività prestata nell'anno 2003;

Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto può essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso di € 13,98 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2003 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 14,33.

2. Il compenso di € 11,18 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2003 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 11,46.

3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

Art. 2.

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai centri di assistenza fiscale, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 13 dicembre 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato.

2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2003 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2004

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali
MANZITTI

Il ragioniere generale dello Stato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 359

04A07353

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 2004, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004 con il quale sono state erroneamente sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nell'elenco allegato al presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico Sirio dalle ditte titolari dell'autorizzazione;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il decreto dirigenziale S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 1° luglio 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

ALLEGATO *A*

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITÀ MEDINALE	CONFEZIONE	n. A.I.C.
AD PHARMA 2000	DERMAZOL	CREMA VAGINALE1% TUBO 78 G	025411012
AD PHARMA 2000	DERMAZOL	CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G	025411048
LABORATOIRES UPSA	EFFERALGAN	1000 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI 8 CPR	026608152
S.A.L.F. SPA	ERGOTAN	IM 3 FIALE 1 ML 0,25 MG	004509028
S.A.L.F. SPA	ERGOTAN	IM 3 FIALE 1 ML 0,50 MG	00459030
S.A.L.F. SPA	SALFPAS	FL X FLEB 500 ML	019300021
S.A.L.F. SPA	VITAMINA B1	IM 3 FIALE 100 MG	007539012
S.A.L.F. SPA	VITAMINA B1	IM 5 FIALE 50 MG	007539024
S.A.L.F. SPA	VITAMINA C	IM 3 FIALE 5ML 500 MG	008194019
S.A.L.F. SPA	VITAMINA D2	IM 2 FIALE 400000 UI	007537018
S.A.L.F. SPA	VITAMINA D2	IM 1 FIALA 600000 UI	007537020
S.A.L.F. SPA	VITAMINA K	IM 5 FIALE 2 ML 10 MG	007535014
S.A.L.F. SPA	VITAMINA K	IM 5 FIALE 2 ML 50 MG	007535026

04A07449

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sindacale facchini carico e scarico a r.l.», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione dell'11 ottobre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Sindacale facchini carico e scarico a r.l.» con sede in Barletta n. pos. 1658/99518, costituita per rogito del notaio Felice di Fazio in data 24 febbraio 1967, rep. n. 18729, reg. imprese n. 2188, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 giugno 2004

Il dirigente: BALDI

04A07388

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperconsumatori Millennium» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 5 novembre 2002 e successivo accertamento del 23 gennaio 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperconsumatori Millennium» a r.l., con sede in Bari n. posizione 8642, costituita per rogito del notaio Anna Spadone in data 8 aprile 1999, repertorio n. 65095, codice fiscale n. 05325940723, registro imprese n. 37692, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 giugno 2004

Il dirigente: BALDI

04A07427

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Città Futura» a r.l., in Palo del Colle.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 3 ottobre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 1° dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Città Futura» a r.l., con sede in Palo del Colle n. pos. 7591/273914 costituita per rogito del notaio Concetta Adriana Della Ratta in data 29 marzo 1995, repertorio n. 18932, codice fiscale n. 04835490725, registro imprese n. 33052, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 giugno 2004

Il dirigente: BALDI

04A07432

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ro.Ma.» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 2 ottobre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ro.Ma.» a r.l., con sede in Molfetta n. posizione 6635/244759 costituita per rogito del notaio Ignazio Ancona in data 2 novembre 1989, repertorio n. 12364, registro imprese n. 9820, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 giugno 2004

Il dirigente: BALDI

04A07393

DECRETO 1° luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ippotrasportatori S. Antonio», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di mancata revisione del 15 dicembre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Ippotrasportatori S. Antonio», con sede in Bari posizione n. 598/58968 costituita per rogito notaio dott. Vito De Pinto in data 20 agosto 1957, repertorio n. 28604, registro società n. 4198, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 1° luglio 2004

Il dirigente: BALDI

04A07390

DECRETO 1° luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Armatori Media Pesca», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di mancata revisione del 12 giugno 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Armatori media pesca», con sede in Barletta posizione n. 636/96646 costituita per rogito notaio dott. Rodolfo Manno in data 8 gennaio 1966, repertorio n. 26703, registro società n. 2122, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 1° luglio 2004

Il dirigente: BALDI

04A07391

DECRETO 1° luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.S.C. - Centro servizi e ricerche per la cooperazione a r.l.», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di mancata revisione del 6 aprile 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «C.S.C. - Centro servizi e ricerche per la cooperazione a r.l.», con sede in Bari, posizione n. 3559/156620 costituita per rogito notaio dott. Berardino Rotondo in data 15 novembre 1977, repertorio n. 95379, codice fiscale 00921040721, R.E.A. n. 177509, registro società n. 9995, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 1° luglio 2004

Il dirigente: BALDI

04A07392

DECRETO 7 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Le Famiglie di Novaglie», in Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Letto il verbale di revisione, datato 21 ottobre 2003, prot. n. 75346, della società cooperativa edilizia «Le Famiglie di Novaglie» a r.l., con sede legale in Verona, via Farinata degli Uberti, n. 8, in cui il revisore incaricato degli accertamenti proponeva lo scioglimento per atto d'autorità, con nomina di un commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Preso atto del decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si è disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza liquidatore, delle società cooperative, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Richiamata la convenzione del 30 novembre 2001, sulla regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, relativa allo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, oggi art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione delle procedure di scioglimento delle società cooperative e di sostituzione dei commissari liquidatori;

Rilevata la nota del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, del 17 marzo 2004, prot. n. 1575388, ricevuta in data 5 aprile 2004, con la quale si disponeva la restituzione del fascicolo relativo alla società cooperativa edilizia «Le Famiglie di Novaglie», avente sede legale in Verona, via Farinata degli Uberti, 8, in quanto il provvedimento di scioglimento doveva essere adottato

senza farsi luogo a nomina del commissario liquidatore, quindi, senza necessità di acquisire previamente il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che la società sopra menzionata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, per avere omesso di depositare i bilanci, relativi agli esercizi 2000/2001/2002/2003 e 2004, nonché per non avere posto in essere alcun atto di gestione, a far data dall'anno 2000;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di dovere procedere allo scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Famiglie di Novaglie», a r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Le Famiglie di Novaglie», con sede legale in Verona, via Farinata degli Uberti, n. 8, costituita in data 14 novembre 1980, con atto a rogito del notaio di Verona, dott. Zeno Cocogna, iscritta al n. 13653 del registro delle società presso il tribunale di VeronaImprese, è sciolta, per atto d'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorità.

Verona, 7 luglio 2004

Il direttore provinciale: FESTA

04A07430

DECRETO 12 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rinnovata Concordia» a r.l., in Varapodio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultima revisione è stata effettuata in data 30 giugno 2004, che non vengono depositati i bilanci dal 1970, che non esistono attività o passività da definire;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Rinnovata Concordia» a r.l., con sede in Varapodio, costituita per rogito notaio dott. Domenico Naso in data 6 maggio 1965, repertorio n. 6326, registro società n. 190, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 12 luglio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A07431

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative, in Roma.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Nuova SI.C.A.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Perna Roberto, in data 10 maggio 2000, repertorio n. 135212, registro società n. 163550, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 36400, codice fiscale n. 06140481000;

società cooperativa «LI.Ma.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Parmigiani Giovanni, in data 31 ottobre 1997, repertorio n. 52668, registro società n. 369266, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 35107, codice fiscale n. 05393331003;

società cooperativa «R.A.L.O. Banca Dati», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nola Gianvincenzo, in data 14 ottobre 1997, repertorio n. 66846, registro società n. 11920, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 35196, codice fiscale n. 05385961007;

società cooperativa «Europa Manutenzioni», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pensabene Giuseppe, in data 24 aprile 1990, repertorio n. 69311, registro società n. 5752, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 31767, codice fiscale n. 03859291001;

società cooperativa «Giustiniana Due», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Manara Massimo, in data 29 aprile 1991, repertorio n. 44995, registro società n. 5591, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 32571, codice fiscale n. 04085571000;

società cooperativa «Coop 91», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Scattone Mario, in data 19 luglio 1991, repertorio n. 4214, registro società n. 8387, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 32697, codice fiscale n. 04133551004.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 13 luglio 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A07429

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 maggio 2004.

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 20 marzo 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 4 ottobre 1999 con il quale l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002;

Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 settembre 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 12 febbraio 2003;

Visto il decreto 9 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2003;

Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2003;

Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2004;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Puglia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» con sede in via Gallipoli n. 59 - Lecce, in sostituzione di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.»;

Considerato che la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 17 marzo 2003, protocollo n. 61596 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge numero 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» con sede in Corso Cavour n. 2 - Lecce, è designato quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 644/98 del 20 marzo 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 8

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 6 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07247

DECRETO 5 luglio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «LTM - Lab. di tecnologia e merceologia - Università Cattolica del Sacro Cuore - facoltà di agraria», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 153 del 4 luglio 2001 con il quale il laboratorio LTM - Lab. di tecnologia e merceologia - Università Cattolica del Sacro Cuore - facoltà di agraria, ubicato in Piacenza, via Emilia Parmense n. 84, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 11 luglio 2000 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA — European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio LTM - Lab. di tecnologia e merceologia - Università Cattolica del Sacro Cuore - facoltà di agraria, ubicato in Piacenza, via Emilia Parmense n. 84, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 luglio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Determinazione del grado alcolico volumetrico	Reg. 2676/90/CEE GU CEE L 271 3 ottobre 1990
Determinazione dell'acidità totale dei mosti	Reg. 2676/90/CEE GU CEE L 271 3 ottobre 1990
Determinazione degli zuccheri riduttori	Reg. 2676/90/CEE GU CEE L 271 3 ottobre 1990
Determinazione della massa volumica a 20 °C e della densità relativa a 20 °C	Reg. 2676/90/CEE GU CEE L 271 3 ottobre 1990
Determinazione dell'estratto secco totale	Reg. 2676/90/CEE GU CEE L 271 3 ottobre 1990

04A07242

DECRETO 7 luglio 2004.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1165/2004 del 24 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 224 del 25 giugno 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica

protetta «Salame d'oca di Mortara», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale del 6 giugno 2003 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Salame d'oca di Mortara» ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92;

Considerato che con decreto ministeriale del 12 giugno 2003 l'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Salame d'oca di Mortara» protetta transitoriamente a livello nazionale;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio tutela Salame d'oca di Mortara, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» con sede in Milano, via G. Giardino n. 4;

Considerato che l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, al controllo della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 15 luglio 2004, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 1165/2004 del 24 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 224 del 25 giugno 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai

requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salame d'oca di Mortara», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07243

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 23 luglio 2004;

Considerato che la Regione Campania con nota del 1º agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane», ha rinnovato la designazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta riferita all'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane», «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», in sostituzione di IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che la scelta dell'organismo di controllo spetta al consorzio incarico;

Considerato che la richiesta di incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è in fase di definizione;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07244

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 22 luglio 2004;

Considerato che la regione Campania con nota del 1° agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai produttori certificati della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, ha rinnovato l'indicazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che la scelta dell'organismo di controllo spetta al consorzio incarico;

Considerato che la richiesta di incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è in fase di definizione;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli - Via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07245

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto 26 marzo 1999 è stata prorogata fino al 22 luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61439;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;

Considerato che con regolamento della Commissione CE n. 464/2004 del 12 marzo 2004 è stato modificato alcuni elementi ed in particolare l'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Considerato che l'art. 8, lettera *c)* del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» stabilisce che nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura «prodotto ottenuto con «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Considerato che il Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte con decreto ministeriale 4 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» registrata con regolamento CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996;

Considerato che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *e)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela nocciola del Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.

Art. 3.

La vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela nocciola del Piemonte, riconosciuto con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07246

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», con decreto del 29 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 30 luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo numero 66863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione CE n. 123/97 del 23 gennaio 1997, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 29 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07248

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 12 dicembre 2003 e 23 aprile 2004 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 28 dicembre 2000 è stata prorogata fino al 5 agosto 2004;

Considerato che il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Terre di Siena DOP, con nota del 5 aprile 2004 ha comunicato di aver deliberato all'unanimità di designare quale organismo di controllo della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena» «PH Srl», con sede in Tavarnelle V.P. (Firenze) in sostituzione di «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.»;

Considerato che il predetto organismo di controllo «PH Srl», non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2004, protocollo numero 62789;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 28 dicembre 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreti 12 dicembre 2003 e 23 aprile 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 dicembre 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07249

DECRETO 7 luglio 2004.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2001, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 3 agosto 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera Produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 6 luglio 2001 per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. La bella della Daunia - Cultivar bella di Cerignola, riconosciuto con decreto ministeriale 9 giugno 2004 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 6 luglio 2001.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07250

DECRETO 7 luglio 2004.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2001, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.», con sede in con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 3 agosto 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera Produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 6 luglio 2001 per la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che l'Associazione culturale Cultori della Nocellara del Belice, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 6 luglio 2001.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07251

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 4 marzo 2004 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 21 marzo 2001, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 aprile 2004;

Considerato che il Comitato promotore del fagiolo di Sarconi, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 21 marzo 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 4 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07252

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003, 9 luglio 2003, 19 novembre 2003 e 4 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino all'8 agosto 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo n. 63507;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003, 9 luglio 2003, 19 novembre 2003 e 4 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07253

DECRETO 7 luglio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia, Dipartimento tecnico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 204 del 3 settembre 2001 con il quale il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia, Dipartimento tecnico, ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 giugno 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia, Dipartimento tecnico, ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 3 settembre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi	Reg. 2568/91/CEE 11 luglio 1991 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 248 5 settembre 1991 All. X A
Acidità	Reg. 2568/91/CEE 11 luglio 1991 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 248 5 settembre 1991 All. II
Colore	L 35 27 gennaio 1968 Art 3
Numero di perossidi	Reg. 2568/91/CEE 11 luglio 1991 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 248 5 settembre 1991 All. III
Stato di conservazione	Reg. 2568/91/CEE 11 luglio 1991 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 248 5 settembre 1991 All. IX
Trilinoleina	Reg. 2568/91/CEE 11 luglio 1991 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 248 5 settembre 1991 All. VIII

04A07254

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 23 agosto 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07255

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 23 agosto 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07256

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 23 agosto 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per l'indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61365;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sull'indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07257

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sull'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 22 agosto 2004;

Considerato che la «Coop. Agricola Castelluccio a r.l.» ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnolo-

gico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad organismo di controllo per l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volontà dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovrà operare il controllo e la certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sull'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07258

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente nazionale risi», ad effettuare i controlli sull'indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente nazionale risi», con decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, è stata prorogata fino al 29 agosto 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 febbraio 2003, protocollo n. 60679;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 31 gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'autorità pubblicata «Ente nazionale risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, ad espletare le funzioni di controllo sull'indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti ministeriali 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07259

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited», con decreto 12 maggio 2000 è stata prorogata fino al 24 agosto 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo n. 60794;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N, e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, via Savarè n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 maggio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07260

DECRETO 7 luglio 2004.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 195 del 23 agosto 2001, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 23 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto ministeriale 3 agosto 2001 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Comité pour la valorisation des produits typiques d'Arnad, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto ministeriale 3 agosto 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 agosto 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 3 agosto 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07261

DECRETO 7 luglio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 3 settembre 2001 con il quale il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alla Mosse n. 211, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 7 giugno 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alla Mosse n. 211, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 3 settembre 2004, a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 Allegato 13 pagg. 81-83 (G.U. CE L272 del 03/10/1990)
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 Allegato 25 Metodo rapido pagg. 123-130 (G.U. CE L 272 del 03/10/1990)
Ceneri	Reg. CEE 2676/90, All.to 9, pag. 74 Metodo rapido (G.U. CE L 272 del 03/10/1990)
Metanolo	D.M. 12/3/86 Min. Agricoltura e Foreste Metodo LIV pagg. 88-89 G.U. n. 161 del 14/07/1986
Piombo, Rame e Zinco	Reg. CEE 2676/90 Allegati 31, 34, 35 pagg. 145-146, 151 e 152-153 (G.U. CE L 272 del 03/10/1990)
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90, Allegato n.3, punto 5.2, pagg. 35-49 (G.U. CE L 272 del 03/10/1990) e Reg. CEE 128/04 (G.U. CE L 19/3 del 27/01/04)
Determinazione del Piombo	MI/C/10/004 rev 1 (2003)
Determinazione dell'acidità volatile	Reg. CEE n. 2676/90 del 17/09/1990 All.to 14 pagg. 84-87 (G.U. CE L272 del 3/10/1990)
Determinazione dell'acido sorbico	Reg. CEE n. 2676/90 del 17/09/1990 All.to 22 pagg. 112-115 (G.U. CE L272 del 3/10/1990)

04A07262

DECRETO 14 luglio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nel territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. 16 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la richiesta della regione Puglia di declaratoria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali del 29 settembre 2003, in provincia di Brindisi;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Brindisi: piogge alluvionali del 29 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*; e art. 3, comma 3, lettera *a)*; nel territorio dei comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A07354

DECRETO 14 luglio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla

legge 24 settembre 2003, n. 268 che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. l6 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. l6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 12 dicembre 2003 al 14 dicembre 2003 nella provincia di Reggio di Calabria;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Calabria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Reggio di Calabria:

piogge alluvionali dal 12 dicembre 2003 al 14 dicembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Cosoleto, Molochio, Oppido Mamertina, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Terranova Sappo Minulio, Varapodio;

piogge alluvionali dal 12 dicembre 2003 al 14 dicembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Cardeto, Cosoleto, Delianuova, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Sinopoli.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A07355

DECRETO 14 luglio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. l6 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 15 ottobre 2003 al 22 ottobre 2003 nella provincia di Enna;

piogge alluvionali dal 20 novembre 2003 al 31 gennaio 2004 nella provincia di Messina;

tromba d'aria 21 novembre 2003 nella provincia di Trapani;

piogge alluvionali dal 21 novembre 2003 al 26 novembre 2003 nella provincia di Agrigento;

grandinate 22 novembre 2003 nella provincia di Trapani;

piogge alluvionali dal 22 novembre 2003 al 26 novembre 2003 nella provincia di Caltanissetta;

tromba d'aria dal 22 novembre 2003 al 26 novembre 2003 nella provincia di Caltanissetta;

tromba d'aria 25 novembre 2003 nella provincia di Trapani;

piogge alluvionali dall'11 dicembre 2003 al 14 dicembre 2003 nella provincia di Catania;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Agrigento: piogge alluvionali dal 21 novembre 2003 al 26 novembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c)*, nel territorio dei comuni di Licata, limitatamente alle ortive in tunnel e in pieno campo;

Caltanissetta:

piogge alluvionali dal 22 novembre 2003 al 26 novembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Butera, Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Mussomeli, Riesi, Sommatino, Sutera, Villalba;

tromba d'aria dal 22 novembre 2003 al 26 novembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c)*, nel territorio dei comuni di Butera, Gela, Niscemi, per i danni alle produzioni limitatamente alle ortive in pieno campo e protette e floricole e con esclusione dei territori e strutture aziendali delimitati per le piogge alluvionali del periodo 22 novembre 2003- 26 novembre 2003, di cui al comma precedente;

Catania: piogge alluvionali dell'11 dicembre 2003, del 14 dicembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nell'intero territorio provinciale, limitatamente agli agrumi, ortaggi, carciofi e foraggere;

Enna:

piogge persistenti dal 15 ottobre 2003 al 22 ottobre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)* nel territorio dei comuni di Piazza Armerina, limitatamente ai carciofi, cavolfiori, finocchi, lattuga, melanzana e peperone;

piogge persistenti dal 15 ottobre 2003 al 22 ottobre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Aidone, Piazza Armerina;

Messina: piogge alluvionali dal 20 novembre 2003 al 31 gennaio 2004; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Alì, Alì Terme, Antillo, Basicò, Casalvecchio Siculo, Castroreale, Cesarò, Falcone, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli-Fantina, Forza D'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Roccella Valdemone, Rodì Milici, San Teodoro, Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Terme Vigliatore, Tortorici, Tripi;

Trapani:

tromba d'aria del 21 novembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c)*, nel territorio del comune di Campobello di Mazara, per i danni alle produzioni, limitatamente ai noccioleti, aranceti, limoneti, uliveti, vigneti, foraggere, ortive, mandarineti, frutteti e pascoli;

tromba d'aria del 25 novembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio del comune di Marsala, per i danni alle produzioni limitatamente alle orticole e floricole protette;

Trapani: grandinate del 22 novembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio dei comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino, per i danni alle produzioni limitatamente agli agrumeti, ortive pieno campo e protette e floricole protette.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A07356

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 luglio 2004.

Proroga del termine per la consegna delle proposte di «Contratti di quartiere II», per i comuni ricadenti nelle regioni Toscana, Campania e Calabria.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, in data 11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, con il quale, all'art. 2, comma 1, sono individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2003 di modifica del citato decreto 27 dicembre 2001, con il quale, tra l'altro, sono state ripartite alle regioni le risorse destinate al programma «Contratti di quartiere II» nonché fissata la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al programma medesimo;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, il 7 gennaio 2004, registro n. 1, foglio n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004 con il quale sono state definite le procedure ed approvato il bando di gara per i «Contratti di quartiere II» relativamente ai comuni ricadenti nelle regioni Toscana, Campania e Calabria non aderenti al menzionato programma con le modalità fissate nel citato decreto 30 dicembre 2002;

Visto in particolare l'art. 4 del richiamato decreto 21 novembre 2003 che fissa in centottanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto e quindi entro il 25 luglio 2004, il termine ultimo per la consegna delle proposte di «Contratti di quartiere II»;

Viste le numerose richieste di proroga al suddetto termine inoltrate dalle amministrazioni comunali e pervenute alla direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative;

Considerato che le motivazioni addotte a supporto ditali richieste sono motivate, per la maggior parte dei casi, dal rallentamento delle attività causato dalle ultime elezioni amministrative;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta delle amministrazioni comunali;

Decreta:

Articolo unico

A modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004, il termine per la consegna delle domande di finanziamento dei «Contratti di quartiere II» relative ai comuni ricadenti nelle regioni Toscana, Campania e Calabria è perentoriamente fissato al 30 settembre 2004.

Roma, 21 luglio 2004

Il vice Ministro: MARTINAT

04A07614

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 giugno 2004.

Rettifica del decreto 2 agosto 2002, n. 1188 ric., relativo al Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 - «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico nei settori strategici del Mezzogiorno: agro-industria, ambiente, beni culturali e trasporti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12863 - Ambiente tema 8, presentato da E.S.I. S.p.a. e Piombifera Bresciana S.p.a.;

Vista la nota di Piombifera Bresciana S.p.a del 5 maggio 2003, protocollo MIUR n. 4122 dell'8 maggio 2003, con la quale la società ha comunicato la rinuncia al progetto sopra menzionato, rinuncia sancita dalla delibera del consiglio di amministrazione del 20 novembre 2002, trasmessa con la nota stessa;

Vista, altresì, la nota di E.S.I. S.p.a del 30 maggio 2003 protocollo MIUR n. 5043 del 9 giugno 2003, con la quale la società, a seguito della rinuncia alle attività progettuali di Piombifera Bresciana S.p.a., ha chiesto di poter subentrare nelle stesse, al fine di attuare da sola il progetto sopra menzionato;

Acquisiti, al riguardo, i supplementi istruttori da parte dell'esperto ministeriale e dell'istituto convenzionato, richiesti con nota del 23 giugno 2003 protocollo n. 5395, e rispettivamente pervenuti il 14 ottobre 2003, protocollo MIUR n. 8570 e il 7 aprile 2004, protocollo Miur n. 4046;

Tenuto conto che il comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, preso atto delle risultanze dei supplementi istruttori sopraddetti, nella seduta del 27 aprile 2004 ha espresso parere favorevole alle variazioni richieste;

Fermo restando il costo ammesso e il relativo finanziamento:

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, a seguito delle variazioni citate nelle premesse, la scheda ivi allegata, relativa al progetto n. 12863 è annullata e sostituita dalla scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric. del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12863 del 30/11/2001
- Progetto di Ricerca
  Titolo: ECOPIOMBO
  Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/07/2002
  Durata Mesi: 36
- Progetto di Formazione
  Titolo: Progetto ECOPIOMBO
  Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/10/2002
  Durata Mesi: 16
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
  E.S.I. S.P.A.
  Messina (ME)

• Costo Totale ammesso	Euro	15.786.691,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	10.032.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	4.003.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	1.751.691,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- Ricerca

		Ricerca Industriale		Sviluppo Precompetitivo		Totale
Eleggibile lettera a)	€	9.815.000,00	€	4.003.000,00	€	13.818.000,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Non Eleggibile	€	217.000,00	€	0,00	€	217.000,00
Extra UE	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Totale	€	10.032.000,00	€	4.003.000,00	€	14.035.000,00

- Formazione

Eleggibile lettera a)	€	1.751.691,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	1.751.691,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %
Eleggibile lettera c)	60 %	35 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %
Non Eleggibile	60 %	35 %
Extra UE	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Formazione: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

Eleggibile lettera a)	100 %
Eleggibile lettera c)	100 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %
Non Eleggibile	100 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	10.553.741,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	8.802.050,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	1.751.691,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata ad un finanziamento soci, ovvero, in alternativa, all'ottenimento di finanziamenti dalla capogruppo, nella misura minima di € 4.361.000,00 da perfezionare prima della stipula del contratto, con erogazione graduale, in funzione dello stato d'avanzamento del progetto, e rimborso dopo il completamento dello stesso. Il finanziamento dovrà essere perfezionato a condizioni tali da garantire alla E.S.I. per tutta la durata del programma un rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi (rapporto di indebitamento) almeno pari a quello che appare nella situazione patrimoniale finanziaria al 31.12.2002.

04A07301

DECRETO 7 luglio 2004.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1º elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 798/ric. del 21 giugno 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 22 giugno 2004, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Piemonte:

Sist&matica S.r.l., via Sandro Pertini, 17 - 12030 Manta (Cuneo).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

32.20.2 - Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni;

34.30 - Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori;

73.10.G - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegneria elettronica ed informatica.

Punto di primo contatto: tel. 0175-255700 - e-mail claudio.arcano@sistematica.it - fax 0175-255715 - sito internet www.sistematica.it

Lombardia:

Stazione sperimentale per i combustibili, via Galileo Galilei, 1 - 20097 San Donato Milanese (Milano).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

ricerca e sperimentazione scientifica nel campo dei combustibili.

Punto di primo contatto: tel. 02-51604209 - e-mail cardilli@ssc.it - fax 02-514286 - sito internet www.ssc.it

Veneto:

MO.DES S.r.l., via Nazionale, 10 - 32020 Busche (Belluno).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

28.62.B - Progettazione e costruzione stampi per materie plastiche;

25.24 - Progettazione e stampaggio di articoli in materie plastiche;

74.20.D - Altre attività tecniche.

Punto di primo contatto: tel. 043-9390251 - e-mail mo.des@tin.it - fax 043-9391494.

Liguria:

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, largo Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73 - Ricerca e sviluppo;

73.10.5 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia;

85 - Sanità e altri servizi sociali.

Punto di primo contatto: tel. 010-5737281 - e-mail tiziana.ruzzon@istge.it - fax 010-5737295 - sito internet www.istge.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il dirigente: COBIS

04A07297

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 luglio 2004.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «Del Monte Finance Luxembourg SA».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 10 ottobre 2003 con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione per la Cirio Del Monte Italia S.p.a. e conseguentemente per la Cirio Holding S.p.a., la Cirio Finanziaria in liquidazione S.p.a. e la Cirio Del Monte N.V.;

Visti i decreti in data 14 ottobre e 18 novembre 2003, con i quali sono nominati rispettivamente i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nelle procedure sopracitate;

Vista la nota in data 18 novembre 2003 con la quale il Ministro delle attività produttive, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di insolvenza della Del Monte Finance Luxembourg S.A., ha designato i commissari giudiziali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999;

Preso atto della sentenza in data 19-26 novembre 2003 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'insolvenza della Del Monte Finance Luxembourg S.A. e la ha contestualmente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria aperta nei confronti della Cirio Del Monte S.p.a. (procedura madre), prendendo atto della «conferma dei commissari straordinari»;

Rilevato che tale sentenza è passata in giudicato;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria della impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visti gli articoli 38 e 45 del decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria la nomina rispettivamente del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di dover formalizzare la nomina degli organi della procedura sopracitata;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Del Monte Finance Luxembourg SA. sono nominati commissari i signori prof. avv. Attilio Zimatore, nato a Catanzaro, il 21 febbraio 1955, prof. Luigi Farenga, nato a Roma, il 18 gennaio 1954 e dott. Mario Resca, nato a Ferrara, il 21 dicembre 1945 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto 18 novembre 2003 per la Cirio Del Monte Italia S.p.a.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A07397

DECRETO 8 luglio 2004.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «Cirio Finance Luxembourg SA».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 10 ottobre 2003 con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione per la Cirio Del Monte Italia S.p.a. e conseguentemente per la Cirio Holding S.p.a., la Cirio Finanziaria in liquidazione S.p.a. e la Cirio Del Monte N.V.;

Visti i decreti in data 14 ottobre e 18 novembre 2003, con i quali sono nominati rispettivamente i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nelle procedure sopracitate;

Vista la nota in data 18 novembre 2003 con la quale il Ministro delle attività produttive, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di insolvenza della Cirio Finance Luxembourg S.A., ha designato i commissari giudiziali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999;

Preso atto della sentenza in data 19-26 novembre 2003 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'insolvenza della Cirio Finance Luxembourg S.A. e la ha contestualmente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria aperta nei confronti della Cirio Del Monte S.p.a. (procedura madre), prendendo atto della «conferma dei commissari straordinari»;

Rilevato che tale sentenza è passata in giudicato;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria della impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visti gli articoli 38 e 45 del decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria la nomina rispettivamente del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di dover formalizzare la nomina degli organi della procedura sopracitata;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Cirio Finance Luxembourg SA. sono nominati commissari i signori prof. avv. Attilio Zimatore, nato a Catanzaro, il 21 febbraio 1955, prof. Luigi Farenga, nato a Roma, il 18 gennaio 1954 e dott. Mario Resca, nato a Ferrara, il 21 dicembre 1945 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto 18 novembre 2003 per la Cirio Del Monte Italia S.p.a.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A07398

DECRETO 8 luglio 2004.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «Cirio Holding Luxembourg SA».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 10 ottobre 2003 con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione per la Cirio Del Monte Italia S.p.a. e conseguentemente per la Cirio Holding S.p.a., la Cirio Finanziaria in liquidazione S.p.a. e la Cirio Del Monte N.V.;

Visti i decreti in data 14 ottobre e 18 novembre 2003, con i quali sono nominati rispettivamente i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nelle procedure sopracitate;

Vista la nota in data 18 novembre 2003 con la quale il Ministro delle attività produttive, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di insolvenza della Cirio Holding Luxembourg S.A., ha designato i commissari giudiziali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999;

Preso atto della sentenza in data 19-26 novembre 2003 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'insolvenza della Cirio Holding Luxembourg S.A. e la ha contestualmente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria aperta nei confronti della Cirio Del Monte S.p.a. (procedura madre), prendendo atto della «conferma dei commissari straordinari»;

Rilevato che tale sentenza è passata in giudicato;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria della impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visti gli articoli 38 e 45 del decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria la nomina rispettivamente del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di dover formalizzare la nomina degli organi della procedura sopracitata;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Cirio Holding Luxembourg SA. sono nominati commissari i signori prof. avv. Attilio Zimatore, nato a Catanzaro, il 21 febbraio 1955, prof. Luigi Farenga, nato a Roma, il 18 gennaio 1954 e dott. Mario Resca, nato a Ferrara, il 21 dicembre 1945 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto 18 novembre 2003 per la Cirio Del Monte Italia S.p.a.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A07399

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 giugno 2004.

Rettifica di un errore materiale nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 25 giugno 2004, n. 103/04. (Deliberazione n. 108/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 giugno 2004;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 giugno 2004 n. 103/04;

Considerato che:

con la deliberazione n. 103/04, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2004 componenti e parametri della tariffa elettrica, il parametro Ct e ad apportare modificazioni del testo integrato;

è stato riscontrato un errore materiale all'art. 2, comma 2.4, della deliberazione sopra richiamata;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale riscontrato;

Delibera:

Di approvare la seguente rettifica:

all'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 giugno 2004, n. 103/04, le parole «se inferiore al» sono sostituite con le parole «per la quota parte non coperta dal»;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.eneria.it).

Milano, 30 giugno 2004

Il presidente: ORTIS

04A07332

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164 si ha il pregio di notificare che: «In data 30 giugno 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Peter Cottino, Vice Console Onorario del Regno di Svezia ad Anacapri».

04A07300

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del sistema Europeo delle Banche Centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2385
Yen giapponese	134,31
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,66685
Corona svedese	9,2091
Franco svizzero	1,5320
Corona islandese	88,02
Corona norvegese	8,4870
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58240
Corona ceca	31,305
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6624
Lira maltese	0,4264
Zloty polacco	4,4763
Leu romeno	40920
Tallero sloveno	239,8700
Corona slovacca	39,827
Lira turca	1791300
Dollaro australiano	1,6987
Dollaro canadese	1,6235
Dollaro di Hong Kong	9,6601
Dollaro neozelandese	1,8883
Dollaro di Singapore	2,1105
Won sudcoreano	1437,47
Rand sudafricano	7,3890

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07640

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scioglimento della società cooperativa «P.M.G. 90», in Frignano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «P.M.G. 90» con sede nel comune di Frignano, costituita in data 26 ottobre 1990 con atto notaio dott. Ennio De Rosa, repertorio n. 23476, BUSC n. 4158/250853, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07237

Scioglimento della società cooperativa «Nausica», in Casal di Principe

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Nausica» con sede nel comune di Casal di principe, costituita in data 22 novembre 1974 con atto notaio dott. Francesco Musto, repertorio n. —, BUSC n. 1507/136506, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07238

Scioglimento della società cooperativa «CO.GEN.», in Villa di Briano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «CO.GEN.» con sede nel comune di Villa di Briano, costituita in data 9 ottobre 1992 con atto notaio dott. Giovanni Lupoli, repertorio n. 28637, BUSC n. 4384/260589, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07239

Scioglimento della società cooperativa «Anita Garibaldi», in Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Anita Garibaldi» con sede nel comune di Aversa, costituita in data 11 maggio 1982 con atto notaio dott. Ennio De Rosa, repertorio n. 3827, BUSC n. 2715/191244, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07240

Scioglimento della società cooperativa «La Clara», in Frignano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Clara» con sede nel comune di Frignano, costituita in data 23 gennaio 1997 con atto notaio dott. Giovanni Lupoli, repertorio n. 35270, BUSC n. 4872/280539, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

04A07241

Scioglimento della società cooperativa «Aegilon», in Isola del Giglio

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Aegilon», con sede in Isola del Giglio, via Thaon del Tavel n. 9, costituita rogito notaio dott. - Giorgio Ciampolini di Grosseto in data 6 maggio 1997 - repertorio n. 136865, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Grosseto - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07298

Scioglimento della società cooperativa «Il Cormorano», in Castiglione della Pescaia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Cormorano», con sede in Castiglione della Pescaia, via Cristoforo Colombo n. 4, costituita rogito notaio dott. Alfonso Marzocchi di Grosseto in data 15 marzo 1980 - repertorio n. 119847, che, dagli accertamenti effettuati, risulta tovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Grosseto - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07299

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di nove società cooperative, in Lecce

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza, senza nomina del liquidatore, delle società cooperative sottonotate.

Sulla base degli atti d'ufficio e degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative - come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire opposizione all'emanazione del predetto provvedimento, motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

N°	N° Posizione	Denominazione Cooperativa	Sede	Data cost.ne	Codice fisc.
1	3162 / 259499	CENTRO PROMOZIONE COOPERATIVE	LECCE VIA V. ALFIERI, 6/C	27/3/92	02584690750
2	3275 / 267915	G.D.S. GRANELLINO DI SENAPE	MONTERONI DI LECCE VIA CANDIDO C/O PARROCCHIA MARIA SS. AUSILIATRICE	23/2/94	02843690757
3	3356 / 273307	CONFEZIONI SUD	MATINO (LECCE) VIA PIAVE, 32	13/11/95	03024030755
4	3451 / 278107	CON. SER. (CONSULENZA & SERVIZI)	LEQUILE (LECCE) VIA ROMA, 5	31/1/97	03128720756
5	3471 / 279240	IL FORTILIZIO	LEQUILE (LECCE) VIA GENOVA, S.N.	6/5/97	03159090756
6	3691 / 290035	INSIEME MODA	UGENTO (LECCE) VIA UGO FOSCOLO	14/6/99	03367030750
7	3818 / 293295	S. LORENZO	LIZZANELLO (LECCE) VIA CAVOUR, 107	11/3/99	03331920755
8	3858 / 294944	SOCIALE PIETRE DI SCARTO	CURSI (LECCE) PIAZZA PIO XII	29/9/00	03489220750
9	3876 / 295488	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA APULIA SAPORI	SAN CESARIO DI LECCE PIAZZA BOLOGNA, 6	10/10/00	03483190751

04A07329

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative, in Lecce

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza, senza nomina del liquidatore, delle società cooperative di cui allego l'elenco.

Sulla base degli atti d'ufficio e degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative - come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire opposizione all'emanazione del predetto provvedimento, motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

N°	N° Posizione	Denominazione Cooperativa	Sede	Data cost.ne	Codice fisc.
1	752 / 104731	SICURCASA	MATINO (LECCE) VIA ROMA, 116	6/10/67	00459570750
2	1859 / 188485	VOGLIA DI VIVERE	LECCE VIA O. DEL BALZO, 31	21/9/81	00631400751
3	1975 / 196200	COOP. A. C. - COOPERATIVA AMMINISTRATIVA CONTABILE	LECCE VIALE ORONZO QUARTA, 19	9/7/81	01168990750
4	2558 / 2228[illegible]	GIOVANI IMPRENDITORI A R.L. DI SERVIZI LAVORO E PRODUZIONE - "CO.G.I."	CASTRIGNANO DE' GRECI (LE) VIA IV NOVEMBRE, 67	8/8/86	021764300755
5	3184 / 261372	FILO DIRETTO	LECCE VIA MINCIO, 5	31/1/90	02487900751

04A07330

Scioglimento della società cooperativa «Tassaout El Hamdi Abdellah società cooperativa a r.l.», in Cerea

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Tassaout El Hamdi Abdellah società cooperativa a r.l.», con sede in Cerea (Verona) - via Pozza, 10 - costituita a rogito notaio Alberti Luigi in data 13 aprile 1999, numero di repertorio 83184 - numero codice fiscale 02945420236;

dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione di Verona, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A07400

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazioni al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Eurocert Srl, in Macerata.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 1° luglio 2004:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 5 febbraio 2004 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Eurocert S.r.l. con sede legale in viale Carradori, 88 - Macerata.

allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A07333

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo C.E.V.I. Sas, in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 1° luglio 2004:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 15 maggio 2004 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

C.E.V.I. Sas con sede legale in via Appennini, 60 Roma.

allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Ai fini della pubblicazione, si trasmettono due copie conformi del provvedimento in forma integrale.

04A07334

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-occidentale (C.I.N.E.C.A.), in Casalecchio di Reno, che assume la denominazione di «CINECA».

Con decreto ministeriale 2 luglio 2004 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-occidentale (C.I.N.E.C.A.), con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), che assume la denominazione di «CINECA».

04A07293

Rinnovo del riconoscimento del Consorzio per la gestione del Laboratorio di biologia marina di Aurisina sorgenti

Con decreto ministeriale 2 luglio 2004 è stato rinnovato il riconoscimento del Consorzio per la gestione del Laboratorio di biologia marina di Aurisina sorgenti (Trieste) per la durata di trenta anni a decorrere dal 31 luglio 2002.

04A07294

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modifica del capitale sociale e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione della «Commercial Union Vita S.p.a.», in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 13 luglio 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, la modifica statutaria deliberata in data 29 aprile 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercial Union Vita S.p.a..

Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 156.846.951,36 a € 196.380.291,36 (art. 6 dello statuto) e l'ampliamento del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione da n. 9 a n. 11 (art. 18 dello statuto).

04A07351

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di ciascuna indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione dirigenziale n. 142 dell'11 giugno 2004:

n. marchio:16 RA;

impresa: La Bottega dell'oro d'Anetra Federico;

sede: Ravenna;

punzoni deformati: 02;

punzoni smarriti: —.

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

04A07292

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Acquarica del Capo

La giunta della regione Puglia con atto n. 960 del 29 giugno 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Acquarica del Capo (Lecce).

04A07295

Variante parziale al piano regolatore generale vigente zona B3 ed area a servizi pubblici di quartiere del comune di Fasano

La giunta della regione Puglia con atto n. 932 del 22 giugno 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante parziale al piano regolatore generale per l'area B3 ed area a servizi pubblici di quartiere in via Gravinella del comune di Fasano (Brindisi).

04A07296

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo agli avvisi della Corte di cassazione, recanti: «Annuncio di richiesta di *referendum* popolari»
(Avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 2004)

Nel terzo avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 58, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* nel terzultimo capoverso, dove è scritto: «articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di *donazione* mediante trasferimento di nucleo o";», leggasi: «articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di *clonazione* mediante trasferimento di nucleo o";»;

ed ancora, nel quarto avviso, riportato alla pag. 58, prima colonna, alla fine del penultimo capoverso, dove è scritto: «..., da realizzare non appena possibile"», leggasi: «..., da realizzare non appena possibile"?».

04A07610

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401171/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.